Consorzio
di Bonifica
Centro Sud Puglia

Regolamento consortile per la disciplina delle operazioni elettorali

(art. 7 comma 2 dello Statuto Consortile)

Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 91 del 12/02/2025

Consorzio di Bonifica
Centro Sud Puglia

Sommario

PARTE PRIMA – Disposizioni preliminari 3
ART. 1 - OGGETTO 3
ART. 2 – DEFINIZIONI E FUNZIONI 3
ART. 3: MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4
PARTE SECONDA – Elenco degli aventi diritto al voto 5
ART. 4 - DIRITTO DI VOTO E REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 5
ART. 4.1 – AFFITTUARI DI TERRENI 6
ART. 4.2 - IMMOBILI IN COMUNIONE 6
ART. 4.3 - SOCIETÀ, ENTI, SOGGETTI COLLETTIVI E PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE E PRIVATE 7
ART. 4.4 - MINORI, INTERDETTI, FALLITI E SOTTOPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 7
ART. 4.5 - EREDI 7
ART. 4.6 – DETERMINAZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO COMPLESSIVO 8
PARTE TERZA – Deleghe, nomine ed altri titoli di legittimazione 8
ART. 5 - DELEGHE 8
PARTE QUARTA – Costituzione delle liste elettorali 9
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE 9
PARTE QUINTA – Operazioni ai seggi 10
ART. 7 - SCHEDE PER LE VOTAZIONI 10
ART. 8 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE – VALIDITÀ DELLE OPERAZIONI 10
ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL SEGGIO 10
ART. 10 - COMPITI E POTERI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO 10
ART. 11 - CONSEGNA DEL MATERIALE DI SEGGIO 11
Documenti 11
Cancelleria 11
Cartellonistica 12
ART. 12 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO 12
ART. 13 - OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE VOTAZIONI 12
ART. 14 - ELETTORI AMMESSI 13
ART. 15 - ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI 13
ART. 16 - IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE 13
ART. 17 - OPERAZIONI DI VOTO 14
ART. 18 - ESPRESSIONE DI VOTO 15
ART. 19 - ADEMPIMENTI ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO ED OPERAZIONI DI SCRUTINIO 15
ART. 20 - SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI VALIDI 16
ART. 21 - SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI CONTESTATI 16
ART. 22 - SCHEDE NULLE E SCHEDE BIANCHE 16
ART. 23 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO 16
PARTE SESTA – Proclamazione degli eletti 17
ART. 24 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI – RECLAMI 17
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI 17
Allegati 17

PARTE PRIMA – Disposizioni preliminari

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici del procedimento elettorale relativo alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2012 e ss.mm.ii., della L.R. n. 1/2017 oltre che del vigente Statuto Consortile approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18.12.2023 n. 1904, con le modificazioni introdotte dalla Segreteria Generale della Giunta Regionale - Sezione Supporto Legislativo, pubblicato sul BURP n. 3 del 08.01.2024.
2. Le disposizioni del Regolamento riguardano i presupposti per l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo, per la presentazione delle liste di candidati, per l'esercizio delle deleghe, per i titoli di legittimazione ed il funzionamento del seggio elettorale.
3. Per quanto non contenuto nel presente testo, si rimanda alle disposizioni della normativa regionale e del vigente Statuto consortile come indicati nel comma 1.

ART. 2 – DEFINIZIONI E FUNZIONI

Nel presente Regolamento i seguenti termini verranno indicati con il significato di seguito indicato:

2.1. **Statuto:** il documento approvato dalla Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 1904/2023 in data 20 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.P. n. 3 del 8/01/2024, recante, ai sensi della L.R. n. 4/2012 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 1/2017, le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità oltre alla ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;

2.2. **Assemblea dei consorziati:** il procedimento disciplinato dall'art. 7 dello Statuto per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.3.**Consiglio di Amministrazione**: l'Organo Amministrativo a cui compete, tra le altre cose: (a) l'indizione dell'Assemblea Elettorale e l'emanazione di tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dallo statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle deleghe ai sensi dell'Art. 40 dello Statuto; (b) la determinazione delle modalità di ammissione al voto e degli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 39 dello Statuto consortile;

2.4. **Presidente:** il legale rappresentante del Consorzio a cui compete la convocazione dell'Assemblea Elettorale (Art. 44 comma 1 dello Statuto), l'eventuale nomina del soggetto delegato a ricevere le liste dei candidati ai sensi dell'Art. 45 comma 7 dello Statuto e le dichiarazioni a rettifica di cui all'Art. 45, comma 10, dello Statuto;

2.5. **Vicepresidente:** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento a svolgere le funzioni;

2.6. **Commissione Elettorale:** l'Organo Amministrativo a cui compete l'onere di accertare, verificare e convalidare le liste elettorali ai sensi dell'art. 45 comma 8 dello statuto. La stessa composta da cinque funzionari del Consorzio, nominati dal Consiglio di Amministrazione che individua anche al suo interno un Presidente e un Segretario.

2.7. **Componenti di Seggio:** Presidente, due Scrutatori e un Segretario nominati dal Consiglio di

Amministrazione nel rispetto dei principi della parità di genere e non discriminazione come disposto dall'art. 47 dello Statuto consortile, che presiedono le operazioni di voto di cui all'Art. 50 e che eseguono lo scrutinio di cui all'Art. 54 dello Statuto.

ART. 3: MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce agli interessati le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza (artt. 5, comma 1, lett. a), 12, 13, 14, del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Nel dettaglio:

a. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali necessari, richiesti ed acquisiti presso l'interessato (Cfr. art. 13 Reg. (UE) 2016/679), ovvero presso altro soggetto (Cfr. art. 14 Reg. (UE) 2016/679), sono diretti esclusivamente in funzione e per l'espletamento del procedimento finalizzato all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione consorziale. Pertanto, costituisce condizione di liceità del trattamento la base giuridica individuata all'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 ("*il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*), in quanto, nel contesto delle elezioni consortili, tale trattamento viene effettuato nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al Consorzio dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto consortile, approvato dalla Giunta della Regione Puglia con Deliberazione n. 1904 del 20 dicembre 2023;
b. le finalità del trattamento sono quelle di garantire e promuovere la partecipazione al voto e la formazione delle liste rappresentative, assicurandone la concorrenzialità, nonché il corretto svolgimento delle elezioni;
c. i dati personali saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato-incaricato al trattamento dal Consorzio ai sensi degli artt. 29 Reg. (UE) 2016/679 e 2 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., per le sole finalità sopra individuate ed espressamente specificate;
d. il trattamento sarà effettuato in prevalenza con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e/o in modalità cartacea e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4 comma 1 punto 2) del Reg (UE) 2016/679. I dati trattati saranno conservati presso la Segreteria del Consorzio per il periodo di conservazione di almeno 1 anno;
e. i dati personali trattati potranno essere oggetto di comunicazione da parte del Titolare:
   - al personale dipendente dell'Ente, responsabile in tutto o in parte del procedimento e/ o comunque coinvolto per ragioni di servizio nelle procedure necessarie al corretto svolgimento delle elezioni consortili, il quale è espressamente autorizzato dal Consorzio in tal senso con opportune istruzioni sul trattamento;
   - ad eventuali soggetti esterni all'Ente, opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento con apposito atto di nomina ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, se coinvolti nel procedimento elettorale e qualora gli stessi trattino dati personali per conto del Consorzio, Titolare del trattamento;
   - a soggetti esterni coinvolti nella gestione delle elezioni consortili (es. componenti del seggio), nominati dal Titolare del trattamento autorizzato – incaricato, ai sensi degli artt. 29 Reg. (UE) 2016/679 e 2 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e

ss.mm.ii., per le sole finalità individuate ed espressamente specificate;

- ai Competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.

f. i dati personali saranno oggetto di pubblicazione, anche tramite il sito web del Consorzio, nelle sole ipotesi espressamente previste per Legge e dettagliate nello Statuto consortile;

g. gli interessati sono informati che il trattamento dei dati personali che li riguardano è previsto e legittimato da obblighi normativi di legge, statuari e di regolamento. Gli interessati sono altresì informati delle conseguenze del mancato conferimento e/o dell'opposizione al trattamento, che possono precludere, a seconda del caso, l'impossibilità per gli stessi alla partecipazione alle elezioni consortili.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare e al DPO designato per l'esercizio dei diritti a lui riconosciuti in materia di protezione dei dati personali, nei limiti ed alle condizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679, in particolare dagli artt. 13 – 22 dello stesso, nonché proporre eventuale reclamo all'autorità di controllo competente, Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

PARTE SECONDA – Elenco degli aventi diritto al voto

ART. 4 - DIRITTO DI VOTO E REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

1. Ai sensi dell'art. 39 del vigente statuto consortile, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, indicati nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili nonché, alle medesime condizioni, anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che facciano richiesta alla iscrizione nel catasto consorziale quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 11/1971 del 11 febbraio 1971.
2. La posizione contributiva è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo emesse e non prescritte.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per i soli proprietari di immobili iscritti nel catasto consortile a partire dall'anno 2023, la posizione contributiva è regolare in presenza del pagamento del versamento del contributo dell'annualità 2023.
4. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto ed ottenuto la rateizzazione dei tributi, la Sua posizione contributiva sarà considerata regolare in assenza di rate scadute e non pagate.
5. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto ripartendo i componenti l'assemblea elettorale in tre sezioni, in cui sono inseriti i consorziati in modo progressivo rispetto al contributo versato. I contributi da considerare ai fini della definizione delle sezioni sono quelli posti in riscossione dal Consorzio alla data dell'approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi sono formati dal **ruolo ordinario anno 2023** (comprendente il beneficio idraulico, beneficio idrogeologico e beneficio di irrigazione).
6. I consorziati la cui posizione contributiva non è in regola, sono ammessi a partecipare all'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, regolarizzando la propria posizione, previo pagamento dei contributi pendenti **entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione** dell'elenco

provvisorio degli aventi diritto al voto. Pertanto, **entro tale termine** dovrà pervenire alla Commissione elettorale del Consorzio copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. La trasmissione di tale documentazione costituisce condizione necessaria per l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto.

7. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario.
8. Il consorziato può votare più di una volta, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, solo nel caso in cui sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi, fermo restando la possibilità di ricevere una sola delega da persona fisica o giuridica.
9. I legali rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari. Per le persone giuridiche l'iscrizione viene fatta sommando i contributi consortili relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica all'interno dell'ambito territoriale del consorzio; sono esclusi dal cumulo gli immobili appartenenti a titolo personale o quale partecipante a comunione, del rappresentante della persona giuridica.

ART. 4.1 – AFFITTUARI DI TERRENI

1. Gli affittuari di terreni ricadenti nel comprensorio consortile possono fare richiesta di iscrizione nel catasto consortile, ai sensi dell'art. 20 della Legge 11/02/1971 n. 11 qualora, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare tutti i contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione relativi agli immobili in affitto.
2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il contratto di affitto che riporti chiaramente l'obbligo di pagamento integrale dei contributi deve essere trasmesso alla Commissione elettorale **entro 15 giorni** dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.
3. La richiesta di iscrizione non potrà essere accolta qualora il contratto di affitto preveda, a carico dell'affittuario, il pagamento della sola quota variabile. In questo caso legittimato al voto è il proprietario se in regola con i pagamenti dei contributi consortili relativi sia alla quota fissa sia variabile.

ART. 4.2 - IMMOBILI IN COMUNIONE

1. In caso di comunione, il cumulo della contribuenza è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale ed inserito nel seggio del Comune con la maggiore contribuenza.
2. In caso di comunione, ove non venga nominato un diverso rappresentante, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla comunione medesima dal comproprietario destinatario dell'avviso di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
3. Nel caso in cui i membri della comunione, per l'esercizio del voto, intendano designare un rappresentante diverso da quello di cui al comma 1, dovranno trasmettere al Commissione elettorale

l'apposito atto di nomina sottoscritto da tutti i membri della comunione entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto ai fini dell'inserimento del nominativo nell'elenco definitivo.

4. L'atto di nomina del rappresentante, se diverso dall'intestatario dell'avviso, deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari dell'immobile ed accompagnato da copia di valido documento di identità dei sottoscrittori.

ART. 4.3 - SOCIETÀ, ENTI, SOGGETTI COLLETTIVI E PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Per le persone giuridiche, il diritto all'elettorato attivo e passivo è esercitato dalle persone identificate quali legali rappresentanti dagli atti costitutivi od organizzativi delle stesse. I rappresentanti legali delle società, enti, soggetti collettivi e persone giuridiche private e pubbliche abilitati all'esercizio del voto sono quelli reperiti presso l'archivio informatico dell'Anagrafe Tributaria o presso la Camera di Commercio, alla data della delibera di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Nel caso di persone giuridiche con più di un legale rappresentante, sarà ammesso al voto ed eleggibile solo uno di essi.
2. Qualora i dati anagrafici relativi al legale rappresentante non fossero presenti o fossero diversi da quelli indicati nell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, è possibile aggiornarli inviando apposita istanza alla Commissione elettorale del Consorzio. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il modello di aggiornamento dei dati del legale rappresentante, unitamente alla documentazione comprovante l'assunzione della suddetta qualifica, potrà essere prodotta alla Commissione elettorale entro il 40° giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.
3. Per i Comuni e sono legittimati al diritto di voto il Sindaco o Vice Sindaco.
4. Ai fini dell'acquisizione del diritto all'elettorato passivo, nonché ai fini della validità della sottoscrizione delle liste di candidati, occorre presentare alla Commissione elettorale del Consorzio la documentazione attestante la qualifica di legale rappresentante rivestita (delibera/atto di nomina).
5. Per la rappresentanza della persona giuridica nell'elettorato passivo, qualora sia diversa dal rappresentante legale, occorre presentare il mandato mediante procura notarile.

ART. 4.4 - MINORI, INTERDETTI, FALLITI E SOTTOPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

1. Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali previa presentazione del modello di delega per i minori unitamente all'eventuale atto di nomina e modello di delega per gli interdetti unitamente all'atto di nomina alla Commissione elettorale entro il 40° giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.
2. Per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dal curatore e dall'amministratore previa presentazione dello specifico modello di delega unitamente all'atto di nomina alla Commissione elettorale entro il 40° giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

ART. 4.5 - EREDI

1. In caso di decesso di un consorziato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, sarà onere dell'erede

che intende partecipare al voto inoltrare alla Commissione elettorale del Consorzio, entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, la richiesta di aggiornamento delle'elenco unitamente a copia della dichiarazione di successione.

2. Nel caso in cui, dalla dichiarazione di successione, emerga che l'immobile è in comunione fra più eredi, il diritto di voto può essere esercitato dal coerede nominato dagli altri eredi, mediante richiesta sottoscritta da tutti i coeredi che dovrà essere presentata entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto unitamente a copia della dichiarazione di successione. L'atto di designazione deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto all'elettorato passivo, nonché ai fini della validità della sottoscrizione delle liste di candidati, dovrà pervenire alla Commissione elettorale del Consorzio la dichiarazione di successione conforme all'originale nonché, in caso di più coeredi, l'atto di designazione che individui il coerede che sottoscriverà le liste o si candiderà. L'atto di designazione deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori.
4. La presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti entro i termini perentori sopra indicati, costituisce condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto attivo e passivo.

ART. 4.6 – DETERMINAZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO COMPLESSIVO

1. Fatto salvo quanto previsto per i legali rappresentanti delle persone giuridiche, ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto del consorzio, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero degli immobili in suo possesso. Al fine di individuare la sezione di appartenenza di ciascun consorziato sono sommati tutti i contributi consortili relativi agli immobili di proprietà o in possesso, anche siti in comuni diversi all'interno del comprensorio territoriale del consorzio.

PARTE TERZA – Deleghe, nomine ed altri titoli di legittimazione

ART. 5 - DELEGHE

1. Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, inclusi i Rappresentanti dei minori, degli interdetti, dei falliti e dei sottoposti all'amministrazione giudiziaria, possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro soggetto rappresentante la comunione o da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante la presentazione di apposita delega redatta su modello predisposto dal Consorzio.
2. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
3. In caso di malattia certificata, è ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente accompagnato dal certificato medico.
4. Gli atti di delega devono essere presentati, a pena di decadenza, alla segreteria del Consorzio entro il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per la convocazione dell'assemblea elettorale, in originale unitamente ad una copia di documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegante e annotati sull'elenco degli aventi diritto al voto.
5. In caso di persona giuridica, pubblica o privata, o di altri enti collettivi, il legale rappresentante può delegare qualunque persona anche non consorziata e non rientrante nella propria struttura

organizzativa. Le deleghe di cui al presente comma devono pervenire alla Commissione elettorale del Consorzio, entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto ai fini dell'inserimento del nominativo nell'elenco definitivo.

6. Non possono essere conferite deleghe né ai membri degli organi consortili (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente e Revisore Unico) né ai dipendenti del Consorzio.
7. La nomina dei rappresentati delle comunioni, diversi dal destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, dovrà essere conferita da tanti comproprietari, ivi compreso il delegato, che rappresentino la maggioranza della comunione calcolata secondo il numero delle quote, comprendendo nella maggioranza la quota del delegato. La nomina dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di identità personale dei sottoscrittori in corso di validità.

PARTE QUARTA – Costituzione delle liste elettorali

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto consortile, le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla fascia elettorale cui appartengono. Il numero dei candidati di ciascuna lista non deve essere inferiore rispetto al numero dei seggi assegnati alla relativa fascia.
2. A mente dell'art. 45 della statuto del Consorzio, le liste dei candidati devono essere presentate, nel rispetto dei principi della parità di genere e non discriminazione, per fascia di contribuenza e devono essere sottoscritte dall'uno per cento degli aventi diritto al voto nella rispettiva fascia, con un minimo di 100 sottoscrittori qualora l'uno per cento risulti inferiore.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Qualora riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione, verrà ritenuta valida la sottoscrizione pervenuta per prima in base all'ordine di presentazione delle liste.
4. La lista dei candidati dovrà essere sottoscritta in originale, da ciascun soggetto per accettazione. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista, a pena di decadenza di tutte le candidature.
5. Il soggetto che intende candidarsi alle elezioni in qualità di legale rappresentante o delegato di persona giuridica e/o di soggetti collettivi privi di personalità giuridica deve produrre, entro il termine di presentazione della lista dei candidati, idoneo titolo di legittimazione, a pena di esclusione dalla candidatura.
6. Ai fini dell'accettazione delle liste, dovranno essere prodotti i documenti di riconoscimento o altri documenti ad essi equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, di tutti i candidati della lista, in copia fotostatica.
7. Per le candidature e la sottoscrizione delle liste è obbligatorio l'utilizzo di appositi modelli ufficiali vidimati a cura della Commissione elettorale del Consorzio.
8. I modelli di presentazione delle candidature dovranno essere presentati con firma autografa dei presentatori con idonea attestazione da parte del primo presentatore.
9. Le liste devono essere consegnate in duplice copia – un originale ed una copia - entro e non oltre le ore 18 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad uno dei funzionari

delegati dal Presidente del Consorzio, che ne rilascerà ricevuta restituendo una copia firmata con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione.

10. La Commissione elettorale procederà alla verifica istruttoria delle sottoscrizioni, alla regolarità delle stesse ed in particolare alla verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori e dei candidati alle liste elettorali definitive del Consorzio segnalando eventuali irregolarità, incompletezze od incongruenze.
11. L'accettazione delle liste è rimessa alla Commissione elettorale che ne comunicherà l'esito al Presidente del Consorzio.
12. Le liste presentate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando, altresì, l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

PARTE QUINTA – Operazioni ai seggi

ART. 7 - SCHEDE PER LE VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consorzio.
2. Le schede vengono differenziate con colore diverso per ogni sezione (fascia) elettorale e riportano in evidenza, in un apposto riquadro, un numero arabo progressivo in base all'ordine di presentazione ed ammissione della lista.
3. Nello spazio sotto il riquadro di contrassegno della lista, saranno tracciate due linee orizzontali in modo che l'elettore possa esprimere le preferenze in ordine ai candidati della lista. Il numero massimo di preferenze non può essere maggiore di due.

ART. 8 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE – VALIDITÀ DELLE OPERAZIONI

1. Ogni seggio è composto da un Presidente, un segretario e da due scrutatori, nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di parità di genere e non discriminazione, eventualmente selezionati tra gli iscritti nelle liste pubbliche predisposte per le elezioni politiche. Sono altresì nominati due membri supplenti.
2. I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti del seggio elettorale. I candidati sono esclusi dalle funzioni di rappresentante di lista.
3. Durante le operazioni di voto dovranno essere presenti almeno due componenti del seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL SEGGIO

1. Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, questi deve avvertire immediatamente la Commissione elettorale del Consorzio che, a sua volta, si attiverà per la sua sostituzione.
2. In caso di impedimento del Presidente del seggio nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano.

ART. 10 - COMPITI E POTERI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO

1. Il Presidente del seggio sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni del seggio elettorale.

A tal fine ha il potere di far allontanare dal seggio eventuali soggetti che disturbino o ostacolino le operazioni di voto.

2. I componenti del seggio effettivi e supplenti sono considerati, per ogni effetto, soggetti incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Presidente del seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza in merito alle difficoltà, incidenti o reclami, anche verbali, che dovessero verificarsi durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio, e tali decisioni dovranno essere riportate nel verbale di seggio.

ART. 11 - CONSEGNA DEL MATERIALE DI SEGGIO

1. Il Presidente del seggio, il giorno precedente le elezioni, riceve in consegna, dalla Commissione elettorale del Consorzio:

Documenti

- Due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio
- L'elenco generale degli aventi diritto al voto
- Copia della Delibera di convocazione dell'assemblea
- Tre copie di ciascuna lista dei candidati di cui due devono essere esposte nella sala della votazione
- Una copia dello Statuto consortile
- Una copia del presente Regolamento
- Un pacco sigillato contenente le schede di votazione con l'indicazione all'esterno del numero delle schede contenute
- Prospetti per le votazioni di scrutinio
- Due copie dello schema del verbale

Cancelleria

- n. 4 matite copiative
- n. 5 penne blu
- n. 2 matite
- n. 1 gomma
- n. 1 rotolo nastro adesivo largo da pacchi
- n. 2 rotoli scotch
- n. 1 correttore
- n. 1 stick di colla
- n. 1 scatola puntine
- n. 5 cartelline
- n. 1 cuscinetto grande per timbri
- n. 1 timbro tondo del Consorzio
- n. 1 risma carta per stampante A/4

- n. 5 buste formato protocollo
- n. 1 scatola fermagli n. 4
- n. 1 temperamatite
- n. 1 cucitrice
- n. 1 cavapunti
- n. 1 confezione post-it

Cartellonistica

- n. 10 frecce direzionali formato A/4 in cartoncino
- n. 10 cartelli formato A/3 con indicazione del seggio
- n. 4 cartelli con indicazione della sezione da applicare sulle urne

ART. 12 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO

1. Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato di convocazione dell'Assemblea elettorale riportato sull'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ininterrottamente presso i seggi la cui ubicazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Entro le ore 15,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di insediamento di ciascun seggio, il Presidente costituisce il seggio stesso, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro idoneità personale.

ART. 13 - OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE VOTAZIONI

1. Nel giorno fissato per le votazioni, il Presidente, il segretario ed i due scrutatori si recano presso il locale adibito al seggio e procedono all'autenticazione delle schede. In primo luogo si procede all'apertura dei contenitori contenenti le schede, al conteggio e controllo delle stesse schede, avendo cura di disporle sul tavolo separate per sezione elettorale. Successivamente, si procede all'autenticazione mediante apposizione della firma di tutti i componenti del seggio sulla facciata delle schede, previa verifica che le stesse siano state timbrate dall'Amministrazione del Consorzio.
2. Il numero di schede autenticate per ciascuna sezione elettorale deve essere annotato nel verbale delle operazioni del seggio, così come il numero della rimanenza delle schede non autenticate.
3. Entro le ore 8,30, il seggio viene insediato nell'edificio dove si svolgono le operazioni di voto, per procedere ai seguenti adempimenti preliminari:
   a. affissione di due copie del manifesto riportante le liste dei candidati, distinte per sezioni elettorali, nello stesso ordine in cui sono iscritte nelle schede di votazione; una copia va affissa dentro la sala delle votazioni e l'altra all'esterno;
   b. accertamento che le attrezzature occorrenti per la votazione siano installate in modo da garantire la segretezza del voto;
   c. accertamento che le urne siano vuote ed apposizione di sigilli lungo tutti i bordi delle urne nastro adesivo sulle quali i componenti del seggio apporranno la propria firma;
   d. conteggio e controllo delle schede di votazione e verifica che il loro numero per ciascuna sezione elettorale sia quello annotato nel verbale a seguito delle precedenti operazioni di autenticazione;

e. predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: "Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed eventuali rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto";
f. affissione del manifesto riportante l'avviso di convocazione delle elezioni;
g. affissione, negli ingressi e nei corridoi dell'edificio dove si svolgono le votazioni, di opportuna segnaletica.

ART. 14 - ELETTORI AMMESSI

1. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio, ai rappresentanti di lista (uno per ogni lista ammessa) e all'eventuale personale di supporto del Consorzio, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.
2. Gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
3. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, previo controllo da parte dei componenti del seggio dell'identità e della maggiore età degli elettori medesimi e del possesso dei requisiti necessari.

ART. 15 - ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI

1. Le persone diversamente abili possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un'altra persona che sia stata scelta dallo stesso come accompagnatore.
2. Prima di consegnare la scheda il Presidente si accerterà, chiedendo espressa conferma verbale, se l'elettore abbia liberamente scelto il proprio accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
3. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare.
4. Il Presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco elettorale, dell'avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore ("il Sig. X ha votato con l'assistenza del sig. Y").

ART. 16 - IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE

1. L'elettore che si presenta a votare deve essere identificato.
2. L'identificazione può avvenire:
   a. mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco elettorale di seggio, andranno indicati gli estremi del documento.

      Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, sono equipollenti alla carta d'identità i documenti di seguito elencati: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate

da un'amministrazione dello Stato;

b. per identificazione da parte di uno dei componenti del seggio.

3. L'identificazione di cui alla lettera b) si opera con annotazione di colui che identifica l'elettore nell'apposito campo relativo al certificato di consegna.

ART. 17 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente del seggio consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della sezione di appartenenza.
2. In caso di delega, si verifica preliminarmente che il consorziato delegato non abbia già espresso un voto in questa veste, oppure che non sia stato designato come tale con atto di delega acquisito in precedenza.
3. Il Presidente e i componenti del seggio dovranno assicurare che l'esercizio del voto avvenga in modo da garantire la segretezza mediante la verifica dell'apposizione di cabine elettorali, tramezzi ovvero di adeguati locali separati e non accessibili dal pubblico, in modo che l'elettore non possa essere visto al momento dell'espressione del voto, né da terzi, né dai componenti il seggio.
4. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda e consegnarla al Presidente del seggio, restituendo anche la matita. Qualora la scheda non fosse piegata, il Presidente invita l'elettore a piegarla.
5. Se l'espressione del voto non è compiuta in segreto, il Presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
6. Il Presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, può disporre l'allontanamento dell'elettore, previa restituzione della scheda – che dovrà essere annullata - stabilendo, altresì, che lo stesso elettore sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere presa nota nel verbale.
7. Dell'eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
8. In caso l'elettore riscontri un deterioramento della scheda consegnatagli, ovvero nel caso in cui il medesimo l'abbia deteriorata o abbia commesso un errore nella votazione, può chiederne al Presidente del seggio un'altra, contro restituzione di quella deteriorata.
9. L'elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda.
10. Il Presidente del seggio appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta.
11. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il Presidente del seggio deve consegnarne un'altra previa annotazione nel verbale, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
12. All'atto della riconsegna della scheda, prima della deposizione nell'urna, il Presidente del seggio

verifica se, sulla parte esterna, non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso. Successivamente la scheda viene inserita nell'urna della corrispondente sezione elettorale.

13. Dell'avvenuta votazione viene data registrazione su file, nella riga dell'elenco elettorale informatico relativa al consorziato per cui il voto è stato espresso e sulla copia cartacea dell'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 18 - ESPRESSIONE DI VOTO

1. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata nella scheda in testa alla lista prescelta.
2. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo sulla scheda il cognome dei candidati oppure i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista. Le preferenze sono efficaci purché espresse nello spazio sotto il contrassegno della lista votata.
3. Sulle schede non sono ammessi, altresì, segni o frasi che possano condurre all'identificazione dell'elettore, ovvero che non identifichino chiaramente la volontà di espressione del voto (come, per esempio, un segno posto tra le due liste ecc.).
4. In caso di mancata presentazione di liste di sezione, l'elettore può esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione.

ART. 19 - ADEMPIMENTI ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO ED OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Al termine della giornata di votazioni, viene redatta la prima parte del verbale del seggio annotando, tra l'altro, il numero dei votanti e la rimanenza di schede autenticate, sezione per sezione ed in totale, previa verifica che vi sia corrispondenza tra numero di votanti e la differenza tra il totale delle schede autenticate e la rimanenza delle stesse, tenendo conto di eventuali casi di deterioramento di schede autenticate.
2. Le schede non utilizzate vengono riposte in apposite buste. Le schede non utilizzate sono tenute distinte in ragione della sezione di appartenenza separando le autenticate da quelle non autenticate. Infine, le buste vengono sigillate e siglate.
3. Il Presidente, sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, avendo accertato il numero dei votanti e l'integrità dei sigilli, in seduta pubblica apre l'urna e riscontra che le schede votate corrispondano al numero dei votanti.
4. Il Presidente, dopo aver riposto le schede votate nell'urna, procede allo spoglio dei voti leggendo ad alta voce il risultato di ciascuna scheda. Contemporaneamente gli scrutatori ed il segretario, prendono nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza sui prospetti forniti dal Consorzio.
5. I due scrutatori prendono separatamente nota dei voti ottenuti da ciascuna lista, dei voti contestati assegnati, dei voti contestati non assegnati, delle schede bianche e delle schede nulle.
6. Ultimato lo scrutinio, dopo che nelle urne non sia più rimasta alcuna scheda daestrarre il Presidente:
   a. conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte in quanto contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle

contenenti voti validi non contestati corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;

b. accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle sezioni, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente sezione, nei prospetti di scrutinio.

ART. 20 - SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI VALIDI

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di nullità di cui al presente Regolamento.
3. Le schede corrispondenti a voti validi non contestati devono essere riposte in un'apposita busta per ciascuna sezione che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori.

ART. 21 - SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI CONTESTATI

1. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decidono, a maggioranza, i componenti del seggio, sentiti, eventualmente, i rappresentanti di lista presenti.
2. I voti contestati devono essere indicati nel verbale del seggio, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, annotando, inoltre, le eventuali contestazioni dei rappresentanti di lista.
3. Le decisioni del seggio sui voti contestati vengono riportate nel verbale.

ART. 22 - SCHEDE NULLE E SCHEDE BIANCHE

1. Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione di segni tipografici o di altro genere.
2. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità di identificare la lista prescelta.
3. La verifica della nullità di una scheda deve essere effettuata congiuntamente da tutti i membri del seggio.
4. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto di autenticazione, non portino alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.
5. Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
6. Le schede nulle e le schede bianche devono essere, di volta in volta, timbrate sul retro e firmate dal Presidente e dai due scrutatori. Esse, dopo aver formato un gruppo distinto per ciascuna sezione elettorale, devono essere riposte in due buste sigillate e firmate nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori, di cui una busta per le schede nulle e l'altra per le schede bianche.

ART. 23 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, viene redatto a cura del Segretario il Verbale di Scrutinio, in doppio originale, utilizzando lo schema predisposto dal Consorzio che sarà firmato su ciascun foglio da tutti i componenti del seggio.
2. Nel verbale deve farsi menzione di tutte le operazioni di riscontro numerico effettuate, delle eventuali schede annullate durante le votazioni, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contenenti

voti validi non contestati e delle schede contenenti voti contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.

3. Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
4. Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.
5. Tutte le buste adeguatamente sigillate contenenti:
    a. le schede dei voti validi ed una copia del prospetto degli scrutini;
    b. schede dei voti contestati e la documentazione relativa ai reclami;
    c. schede dei voti nulli;
    d. schede deteriorate;
    e. verbale e tutti gli atti e documenti;
    f. materiale residuo.

dovranno riportare l'indicazione del contenuto, il seggio, le firme del Presidente e degli scrutatori e consegnate ad un incaricato del Consorzio che rilascerà adeguata ricevuta.

PARTE SESTA – Proclamazione degli eletti

ART. 24 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI – RECLAMI

1. Sulla base della documentazione pervenuta dai seggi ed entro otto giorni dallo svolgimento delle elezioni, dopo la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni ai sensi del comma 1 dell'art. 53 dello Statuto consortile, i verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi all'Assessorato alle risorse agroalimentari ed il Consorzio rende noti i risultati elettorali indicando il numero ed il nome degli eletti di ciascuna lista.
2. In caso di parità di voti, risulterà eletto colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
3. Contro i risultati delle operazioni elettorali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell'albo pretorio consortile, è ammesso riscorso all'Assessorato alle risorse agroalimentari ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto consortile.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati per almeno cinque anni, presso la sede del Consorzio.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento elettorale valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Allegati

a. Modulistica.